



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Emanato con D.R. n. 214 del 13.02.2012

REGOLAMENTO LAUREATI FREQUENTATORI

Art. 1

L'Università degli Studi di Brescia offre a coloro che hanno terminato un corso di studi universitari (laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca, master) l'opportunità di frequentare le proprie strutture in qualità di laureati frequentatori. Ciò compatibilmente con le attività di ricerca sviluppate all'interno dei singoli dipartimenti e senza instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro.

Art. 2

I laureati frequentatori hanno accesso alla struttura universitaria (dipartimenti) al fine di acquisire esperienze per migliorare la propria qualifica professionale per un periodo di 3, 6, 12 mesi. Il periodo di frequenza è rinnovabile soltanto una volta.

I laureati frequentatori non possono svolgere compiti istituzionali.

Art. 3

Le strutture ospitanti dovranno dichiarare entro il mese di giugno il numero dei posti disponibili a valere per l'anno accademico successivo (anche tramite pubblicazione sul sito) in relazione agli spazi, alle attrezzature in dotazione e, in particolare, all'attività di ricerca prevista rispetto alla quale il laureato frequentatore dovrà dichiarare il proprio interesse.

In ambito sanitario le strutture ospitanti dovranno dichiarare l'eventuale numero di posti la cui frequenza può essere esercitata presso un presidio sanitario.

I candidati all'ammissione dovranno presentare la domanda alla Struttura interessata, di norma entro il 31 luglio e 30 novembre di ogni anno.

La domanda dovrà essere correlata di:

curriculum vitae et studiorum,

copia del certificato di laurea (o titolo superiore) per coloro che hanno conseguito il titolo in un'altra sede universitaria,

fotocopia di un documento di riconoscimento valido,

le attività che il laureato frequentatore intende svolgere.

In ambito Sanitario, il richiedente qualora intenda accedere a un presidio sanitario dovrà produrre l'autorizzazione alla frequenza presso il presidio sanitario, con durata uguale a quella della frequenza presso la struttura universitaria.

Art. 4

Le strutture ospitanti:

valuteranno le domande pervenute ed entro un mese provvederanno a stilare la graduatoria a scorrimento degli ammessi, che verrà pubblicata sul sito;
individuano un Tutor che affiancherà il laureato frequentatore, nominato tra i professori ordinari, associati ed i ricercatori afferenti alla struttura, su indicazione del Responsabile della struttura stessa;
trasmetteranno al Servizio Post-Laurea l'elenco dei laureati frequentatori (corredato delle domande di frequenza) e l'elenco dei tutor responsabili.

Art. 5

I laureati frequentatori dovranno perfezionare la loro iscrizione presentando al Servizio Post-Laurea copia del versamento del contributo economico, annualmente determinato dal consiglio di dipartimento, differenziato in base alla durata della frequenza e comprensivo del contributo assicurativo (per infortuni e rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi).

Il laureato frequentatore dovrà portare un tesserino di riconoscimento.

Ha l'obbligo di osservare le disposizioni organizzative/operative in vigore presso la struttura ospitante. E' tenuto al rispetto delle norme di riservatezza e tutela dei dati personali e non dovrà divulgare i dati e le notizie dei quali venga a conoscenza durante la frequenza.

Art. 6

Non è ammessa la frequenza contemporanea a più di una struttura universitaria.

La frequenza è incompatibile con l'iscrizione presso l'Università degli studi di Brescia, ai seguenti corsi:

- Corsi di laurea e laurea magistrale,
- Dottorato di ricerca,
- Scuole di Specializzazione
- Altre attività di tirocinio ed internato.

La frequenza può essere revocata dal Responsabile della struttura ospitante in qualsiasi momento anche su proposta motivata del Tutor.

Il laureato frequentatore ha facoltà di rinunciare alla frequenza o sospenderla per gravi motivi. La rinuncia e la sospensione dovranno essere comunicate preventivamente al tutor ed al Servizio Post-Laurea.

Nel caso d'interruzione e revoca della frequenza non è previsto il rimborso del contributo economico.

Art. 7

Il Tutor, responsabile dell'attività del laureato frequentatore, entro 30 giorni dal termine della frequenza dovrà inviare al Responsabile della struttura ospitante e al Servizio Post-Laurea una breve relazione attestante l'effettiva frequenza del laureato e l'attività svolta.

Le certificazioni attestanti l'effettuazione dei periodi di frequenza sono, a richiesta dell'interessato, rilasciate dal Servizio Post-laurea a seguito della relazione del Tutor responsabile.